



Prot. N. 14353/ 2012

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE SOSTANZIALE AL VIGENTE PRG INERENTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN'AREA DA ZONA "F4 - VERDE PRIVATO" A ZONA "B2.2 - RESIDENZIALI SEMISATURE A MONTE DELLA STRADA INTERQUARTIERI E A SUD DEL FIUME METAURO" - QUARTIERE SANT'ORSO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

**URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 92100 del 16/12/11 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente P.R.G. per il cambio di destinazione d'uso di un'area ubicata nel quartiere di S.Orso, da zona "F4 - verde privato" a zona "B2.2 - residenziali semisature a monte della strada interquartieri e a sud del fiume Metauro"

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio)*;
- 2) A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
- 3) ASET Servizi s.p.a.;
- 4) Comune di Fano - Settore Mobilità, Traffico e Verde Pubblico - U.O. Progettazione traffico;
- 5) Comune di Fano - Settore Lavori Pubblici – U.O. Nuove Opere;
- 6) Comune di Fano - Settore 13 Servizi Territoriali ed Ambientali.

Visto il "Rapporto Preliminare" redatto per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 92100 del 16/12/11, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Visti gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato, tutti conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 92100/11 del 29/02/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 79947 del 29/11/2011, recante timbro di posta in arrivo del 09/12/2011, acquisita agli atti con prot. 92100 del 16/12/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. inerente una variante parziale al vigente P.R.G. per il cambio di destinazione d'uso di un'area ubicata nel quartiere di S. Orso, da zona “F4 - verde privato” a zona “B2.2 - zone residenziali semisature a monte della strada interquartieri e a sud del fiume Metauro”.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1) Rapporto Preliminare per la procedura di assoggettabilità a VAS;

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

- 2) Relazione illustrativa;
- 3) All. 1 - Tavola di inquadramento;
- 4) All. 2 - Osservazione n°33 al P.R.G. adottato con D.C.C. n. 337 del 19/12/2006;
- 5) All. 3 - Sentenza n°1208/2010 TAR Marche.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 92631 del 20/12/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento e, confermando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
3. ASET Servizi s.p.a.;
4. Comune di Fano - Settore Mobilità, Traffico e Verde Pubblico - U.O. Progettazione traffico;
5. Comune di Fano - Settore Lavori Pubblici - U.O. Nuove Opere;
6. Comune di Fano - Settore Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Ambiente.

In data 20/12/2011, con nota prot. 92634, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

In merito all'elenco degli SCA sopra riportato si evidenzia che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" di questo Servizio 4.1, al Servizio 4.2 *Suolo - Attività Estrattive - Acque pubbliche - Servizi pubblici locali*. Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al nuovo Servizio 4.2 di questa A.P..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

1. **L'ASET s.p.a.**, con nota prot. 742 del 25/01/2012, pervenuta in data 26/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 8481 del 07/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Con riferimento alla Vostra...omissis ..., questo SCA esprime parere favorevole in quanto le aree oggetto di variante urbanistica sono ubicate nelle vicinanze di zone già urbanizzate e pertanto facilmente servibili dai sottoservizi gestiti da questa azienda.

Alla presentazione dei disegni esecutivi di attuazione dell'intervento saranno date indicazioni precise sulle opere di urbanizzazione gestite dalla scrivente.

In merito alla rete acquedottistica si precisa la presenza di una tubazione in ghisa sferoidale del DN 250 posta a confine della vs recinzione lato zona destinata a parcheggio. Tale tubazione si sviluppa parallelamente alla recinzione della vs proprietà e collega i due tratti di strada di via Bellandra ed è posta ad 1,5 metri di profondità da piano campagna (vedi planimetria allegata). Si ritiene opportuno lasciare un franco di 5,0 metri per parte dall'asse della tubazione liberi da ostacoli quali alberature o quant'altro possa inficiare sullo stato della condotta.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.”;

2. **Il Comune di Fano - Settore Lavori Pubblici – U.O. Nuove Opere**, con nota prot. 5106 del 24/01/2012, pervenuta in data 25/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 8228 del 07/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Si evidenzia che la scrivente U.O., nell'ambito del futuro procedimento di approvazione della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si riserva di dare precisazioni e di richiedere modifiche alle soluzioni progettuali che verranno proposte.”;

3. **L'A.S.U.R. Zona Territoriale n. 3 di Fano**, con nota prot. 128 del 20/01/2012, pervenuta in data 25/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 8249 del 07/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis...lo scrivente Servizio non rileva in questa fase particolari problematiche relativamente all'intervento proposto, fatti salvi ovviamente i pareri di merito che verranno espressi al momento della presentazione del progetto edilizio.”;

4. **La Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*), con nota prot. 11314 del 21/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis...si rappresenta quanto segue.

Premesso

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Esaminati i seguenti elaborati trasmessi, relativi alla variante in oggetto:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Relazione illustrativa;
- 3) All. 1 – Tavola di inquadramento;
- 4) All.2 – Osservazione n.33 al P.R.G. adottato con D.C.C. n. 337 del 19/12/2006;
- 5) All.3 – Sentenza n. 1208/2010 TAR Marche.

Preso atto che la proposta variante al PRG vigente prevede la modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a F4 "verde privato", in un comparto unitario a destinazione residenziale B2.2 "zone residenziali semisature a monte della strada interquartieri e a sud del fiume Metauro".

Considerato che l'area oggetto di variante presenta modesta estensione e risulta inserita in ambito urbanizzato.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

5. Il Comune di Fano - Settore Mobilità e Traffico - U.O. Progettazione traffico, con nota prot. 7565/12 del 01/02/2012, pervenuta in data 03/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 10310 del 16/02/2012, ha espresso il seguente parere:

"In riferimento alla pratica in oggetto indicata,

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

VALUTATO il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto;

RISCONTRATO che, come riportato nel Rapporto Preliminare "il piano comporta modifiche alle infrastrutture viarie dell'area in quanto garantisce uno spazio a parcheggio pubblico pari a circa 170 mq";

APPRESO dal Rapporto Preliminare che l'intervento non provoca rilevanti variazioni dei flussi di traffico sulla rete viaria esistente;

*si esprime per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla esclusione dalla procedura di VAS della proposta in esame.*

In questa sede, alla luce della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, sono emersi alcuni aspetti che meritano di essere segnalati in questa fase e che saranno oggetto di futuri approfondimenti; l'accesso carrabile al lotto ST5_P85 dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. 19/04/2006 e quindi dovrà essere distante 12 metri dalla intersezione. Il nuovo accesso dovrà essere quindi previsto all'interno dell'area parcheggio, e l'accesso al parcheggio dovrà essere previsto a distanza di 12 metri da via M. Polo e via Baccelli."

6. **Il Comune di Fano - Settore Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Ambiente**, con nota prot. 10504 del 14/02/2012, pervenuta con fax in data 17/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 13543 del 28/02/2012, ha espresso il seguente parere:

"Omissis...visionata ed analizzata la documentazione trasmessa dal Settore VII Servizi Urbanistici del Comune di Fano (P.G. 1273 del 28.02.2012), si ha motivo di ritenere che dalla attuazione della variante urbanistica proposta, non emergano impatti ambientali significativi. Si esprime pertanto parere favorevole alla esclusione di tale variante dalla procedura di VAS."

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in oggetto riguarda un lotto di terreno di pertinenza di un fabbricato residenziale sito nel quartiere S.Orso di Fano, tra via Soncino e via Bellandra, avente una superficie complessiva di circa 702 mq. La variante consiste nella trasformazione dell'attuale destinazione urbanistica da zona "F4 - Verde privato" - in un comparto unitario denominato ST5_P85 al cui interno è prevista una modesta quota di edificabilità (pari a 140,5 mq di s.u.l.),

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

una quota di parcheggi pubblici lungo via Bellandra (pari a 170mq) ed una quota di verde privato (pari a 298 mq).

Nella seguente tabella è riportato il raffronto fra i parametri urbanistico-edilizi vigenti e quelli di variante:

Parametri	Prg vigente	Proposta di Variante
Modalità di attuazione	Intervento diretto	Intervento diretto
destinazione d'uso	verde privato – F4	COMPARTO UNITARIO Residenza “B2.2”, parcheggi “P2_pr” e verde privato “F4”
IF	0.03 mc/mq	
IPE	0.20 mq/mq	0.20 mq/mq
HMAX	2.5 ml	9.5 ml
V max	12 mc	
UF		0.6 mq/mq
Sul		140,5 mq
B2.2		234 mq
P2_pr		170 mq
F4	702,36	298 mq

Il lotto risulta inserito in un contesto ampiamente antropizzato ed è servito dalle principali infrastrutture (reti tecnologiche, viabilità, ecc.).

L'area non interferisce con alcun vincolo ambientale.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerata l'entità della variante che prevede la modesta edificabilità di un piccolo lotto inserito in un contesto residenziale consolidato e dotato delle principali infrastrutture; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto con la variante in esame tale da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

L'unico aspetto che merita di essere sottolineato riguarda il contesto nel quale risulta inserito il lotto, ovvero fra due ampi assi stradali che potrebbero essere caratterizzati da intensi flussi di traffico derivanti dalla presenza di una struttura scolastica e di un supermercato in prossimità

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

dell'area. Si raccomanda, pertanto, di prevedere opportune barriere vegetali finalizzate alla mitigazione degli impatti acustici e delle emissioni atmosferiche.

Al fine di compensare la riduzione di superficie verde permeabile dell'attuale zona F4 e migliorare la qualità ambientale del contesto in cui è inserito il nuovo lotto residenziale si ritiene, inoltre, di prescrivere che il grande parcheggio pubblico previsto a fianco del lotto in esame venga realizzato con opportune alberature autoctone (almeno una pianta ogni 25mq di superficie) e un trattamento di suolo che ne garantisca una buona quota di permeabilità.

In merito alla realizzazione del nuovo edificio, si consiglia di tener conto di opportuni criteri basati sui principi della bio-edilizia attraverso: l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive mirate all'efficienza energetica, al risparmio idrico, alla riduzione del rumore ecc.; la scelta di materiali edili ecocompatibili; ecc.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene quindi di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, a condizione che sia ottemperata la prescrizione riportata al precedente paragrafo 4).

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

DETERMINA

I) Di escludere, ai sensi dell'art. 12 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di FANO indicata in oggetto, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da zona "F4 - verde privato" a zona "B2.2 - residenziali semisature a monte della strada interquartieri e a sud del fiume Metauro", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che sia ottemperata la prescrizione riportata al paragrafo 4) del parere rif. prot. 92100/11 del 29/02/2012 sopra riportato.

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al paragrafo 2) del parere rif. prot. 92100/11 del 29/02/2012 soprariportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di FANO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio)*;
2. A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
3. ASET Servizi s.p.a.;
4. Comune di Fano - Settore Mobilità, Traffico e Verde Pubblico - U.O. Progettazione traffico;
5. Comune di Fano - Settore Lavori Pubblici – U.O. Nuove Opere;

Determinazione n. 455 del 01/03/2012

6. Comune di Fano - Settore 13 Servizi Territoriali ed Ambientali.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
R:\UZONE\urba\01-6-97\141URBA\1421VAS\11VAS\11FA10304.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 11 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 1 allegati per un totale di n. 12 pagine.

Pesaro, - 1 MAR. 2012.



